

**Criteria di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano Triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006**

**1. Temi di ricerca, risorse finanziarie e loro ripartizione**

- 1.1. L'ammontare massimo delle risorse del Fondo per la ricerca di sistema di cui all'art.11 del decreto 26 gennaio 2000 (di seguito: Fondo) destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del presente bando è stabilito in 45.200 k€
- 1.2. I temi di ricerca oggetto del bando, rispondenti ai temi contenuti nel Piano Triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006 approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006, sono specificati nella tabella I, dove è anche riportata la loro aggregazione in gruppi tematici, l'area di appartenenza e il contributo massimo previsto per ogni singolo tema.

**Tabella I - Gruppi tematici / Temi di ricerca e relativi contributi massimi**

<b>AREA GOVERNO DEL SISTEMA</b>		<b>contributo max. [k€]</b>
Gruppo tematico <i>Promozione dello sviluppo dei sistemi</i>		
5.1.4.1	Modelli di riferimento delle reti di distribuzione MT-BT	1.300
Gruppo tematico <i>Sviluppo dispositivi di governo di sistema</i>		
5.1.3.4	Sistemi automatici di difesa rapida delle sezioni critiche delle reti	5.400
5.1.5.2	Sviluppo di dispositivi di misura della qualità della potenza	1.000
5.1.5.3	Studio e messa a punto di dispositivi per la compensazione dei disturbi	800
5.1.6.2	Sistemi ICT per la interazione utente-sistema-mercato per piccole utenze	2.000
<b>Totale</b>		<b>10.500</b>
<b>AREA PRODUZIONE E FONTI ENERGETICHE</b>		
Gruppo tematico <i>Programmi di calcolo interattivi, banche dati, scenari, misure</i>		
5.2.5.1	Soluzioni innovative per generare energia elettrica ad alta efficienza in terminali LNG	800
Gruppo tematico <i>Gas naturale</i>		
5.2.3.5	Metodologie di diagnostica avanzata di centrali termoelettriche	1.500
<b>Totale</b>		<b>2.300</b>
<b>AREA TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE</b>		
Gruppo tematico <i>Normative di trasmissione e distribuzione</i>		
5.3.1.8	Razionalizzazione dei limiti di portata delle linee interrate	1.600
5.3.2.3	Contributo delle masse estranee estese alla "rete di terra globale"	1.100
Gruppo tematico <i>Tecniche di trasmissione e distribuzione</i>		
5.3.1.3	Valutazione della temperatura dei conduttori delle linee aeree in tempo reale	1.600

5.3.1.4	Trasformazione di linee esistenti per aumentarne la portata	1.600
5.3.1.7	Nuove tecnologie di posa di linee interrato in sedi stradali o autostradali	4.100
5.3.1.9	Linee sottomarine di tipo innovativo	3.500
5.3.2.2	Apparati e impianti innovativi per l'evoluzione delle reti di distribuzione	3.500
Gruppo tematico <i>Strategie di trasmissione e distribuzione</i>		
5.3.2.1	Evoluzione nella struttura e nella gestione delle reti di distribuzione	5.300
<b>Totale</b>		<b>22.300</b>
<b>AREA USI FINALI</b>		
Gruppo tematico <i>Modellistica, studi preformativi, linee guida</i>		
5.4.3.3	Penetrazione delle tecnologie elettriche in impieghi termici	900
Gruppo tematico <i>Componenti e impianti innovativi</i>		
5.4.1.3/5.4.3.3	Sviluppo di componenti e impianti innovativi per la razionalizzazione dei consumi elettrici negli edifici con particolare riferimento al condizionamento estivo	3.200
5.4.3.2	Componenti efficienti per impianti elettrici	1.200
5.4.4.4	Sviluppo di componenti per la cogenerazione distribuita di piccola taglia	3.000
5.4.4.5	Sviluppo di componenti e impianti innovativi per la trigenerazione distribuita di piccola taglia	2.700
<b>Totale</b>		<b>11.100</b>
<b>TOTALE</b>		<b>45.200</b>

## **2. Formulazione delle Proposte di progetto**

- 2.1. Ciascuna proposta di progetto deve riferirsi, a pena di inammissibilità, ad uno solo dei temi riportati nella tabella I.
- 2.2. I proponenti possono presentare, singolarmente o congiuntamente, più proposte di progetto, purché afferenti a temi diversi.
- 2.3. Nel caso la proposta di progetto sia presentata congiuntamente da più proponenti, deve essere individuato il "capofila", intendendosi per tale l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del programma stesso e della sua attuazione, nonché di delegato dei proponenti.
- 2.4. La proposta di progetto deve contenere ogni informazione utile a qualificare tanto i proponenti che il progetto stesso, ai fini delle valutazioni di ammissibilità e di merito. La necessaria omogeneità tra le diverse proposte di progetto e la completezza delle informazioni fornite dai proponenti sono garantite dall'utilizzo di adeguata modulistica, che sarà allegata al bando.
- 2.5. La proposta di progetto dovrà contenere un piano economico-finanziario che evidenzii anche la struttura della copertura finanziaria e l'ammontare degli eventuali benefici economico-finanziari derivanti dall'utilizzazione dei risultati del progetto.
- 2.6. Le proposte di progetto devono essere scritte in lingua italiana. La proposta deve contenere un "summary" del progetto in lingua inglese.
- 2.7. Non sono prese in considerazione proposte di progetto con costo totale inferiore a 1 milione di euro.

2.8. La durata delle attività dei Progetti non può superare i 36 mesi.

### **3. Soggetti ammissibili e requisiti**

3.1. Saranno considerati ammissibili, ai fini della partecipazione al bando, purché possiedano una stabile organizzazione di ricerca sul territorio nazionale:

- a) Imprese che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni e/o di servizi, anche di ricerca.
- b) Organismi di ricerca, come definiti nella vigente Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

3.2. Gli Organismi di ricerca non potranno assumere il ruolo di Capofila.

3.3. Il costo delle attività di ciascun proponente deve essere almeno pari al 10% del costo dell'intero progetto, mentre il costo delle attività del Capofila deve essere almeno pari al 40% del costo suddetto.

3.4. Nel caso di proposte di progetto presentate congiuntamente da più proponenti, i rapporti tra gli stessi, ai fini della realizzazione del progetto di ricerca, devono essere regolati attraverso accordi di collaborazione e/o la costituzione di consorzi ed altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese.

### **4. Intensità di aiuto ammissibili e insussistenza di aiuti indiretti alle imprese**

4.1. Le intensità di aiuto ammissibili sono regolate ai sensi della vigente Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 4.2.

4.2. Alle intensità di aiuti non sono applicabili sistemi di maggiorazione. Sono ammesse forme di cofinanziamento pubblico sullo stesso progetto, purché l'intensità complessiva delle erogazioni non superi i limiti stabiliti nella citata Disciplina. I proponenti hanno l'obbligo di comunicare al CERSE la natura e l'ammontare di tali contributi, anche nel caso questi ultimi siano concessi successivamente alla procedura di gara.

4.3. Nel caso in cui un Organismo di ricerca partecipi ad una proposta di progetto, deve essere garantita insussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi della sezione 3.2 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

4.4. Per gli Organismi di ricerca che svolgono attività sia di natura economica che non economica, devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti.

### **5. Spese ammissibili e costi agevolabili**

5.1. Sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, in coerenza con la vigente Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, i costi direttamente connessi con la realizzazione del progetto, rientranti tra le seguenti voci:

- a) Le spese per il personale impiegato per il progetto di ricerca.
  - b) I costi delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca.
  - c) La ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nonché i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, di diritti di licenza e di know-how, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.
  - d) Le spese generali supplementari. Fino alla misura del 60% dell'ammontare dei costi di personale, le spese generali, pur potendo essere oggetto di eventuale verifica a campione, non devono essere documentate nella rendicontazione. Deve invece essere presentato il dettaglio completo di tali spese nel caso queste superino il 60% dell'ammontare dei suddetti costi di personale. Rientrano nelle spese generali i costi completi di viaggio e missione, fatta salva la quota relativa alla retribuzione del personale.
  - e) I costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi.
- 5.2. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una delle categorie di R&S previste dalla vigente Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

## **6. Presentazione delle proposte di progetto**

- 6.1. Le modalità di presentazione delle proposte di progetto sono definite come di prassi nel caso di bandi pubblici per la presentazione di progetti di ricerca.

## **7. Procedura concorsuale e criteri per la valutazione delle proposte di progetto**

- 7.1. Entro 45 giorni dal termine di ricevimento indicato nel bando, le proposte di progetto che soddisfano i criteri di ricevibilità, eleggibilità e attinenza sono ammesse alla valutazione di merito, condotta dagli esperti di cui all'art. 11 del decreto 8 marzo 2006 (di seguito Esperti), i quali devono concludere le attività di valutazione loro affidate entro i 45 giorni successivi all'accettazione dell'incarico e trasmetterne gli esiti al CERSE, attraverso la Segreteria Operativa di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, istituita dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Segreteria Operativa).
- 7.2. Sono adottati i seguenti criteri per la valutazione di merito, relativi punteggi e soglie minime:
- A) Innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico, valutata rispetto allo stato dell'arte e al grado di innovazione, nonché al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico (punteggio 0-25, soglia minima 20).
  - B) Qualità tecnico-scientifica ed affidabilità economico-finanziaria dei proponenti, valutata rispetto all'adeguatezza tecnico-scientifica e manageriale (in particolare per il Capofila) dei proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, al ruolo previsto per i diversi proponenti, alla presenza contemporanea di imprese industriali ed Organismi di ricerca, all'affidabilità economico-finanziaria dei proponenti, alla complementarietà, bilanciamento e completezza delle competenze (punteggio 0-20, soglia minima 15).

- C) Coerenza e qualità della proposta, valutate rispetto alla chiarezza del programma di ricerca, all'identificazione degli obiettivi, all'allocazione delle risorse tecniche ed umane, alla fattibilità tecnica ed economica, all'organizzazione interna del progetto (con particolare attenzione alle attività previste dal Capofila per il controllo e il coordinamento dei proponenti e l'individuazione e la gestione dei rischi), all'adeguatezza del piano di lavoro (punteggio 0-15, soglia minima 10).
- D) Benefici attesi per gli utenti del sistema elettrico nazionale e valorizzazione dei risultati, valutati con riferimento ai benefici diretti per gli utenti del sistema elettrico nazionale, alla validità del piano di sviluppo industriale, alla valorizzazione della proprietà, all'utilizzo dei risultati, alle ricadute industriali per i proponenti, all'incremento di competitività per il sistema elettrico nazionale, alla potenzialità di generare diritti di cui al punto 10.1 e il loro ammontare stimato (punteggio 0-30, soglia minima 25).
- 7.3. Alle proposte di progetto che presentino richieste di contributo inferiori alle intensità massime ammissibili sarà attribuito, fino ad un massimo di 10 punti complessivi, un punteggio così determinato:
- b) 1 punto per ogni 2 punti percentuali di riduzione dell'intensità di aiuto massima ammissibile per la quota parte riferibile ad attività di ricerca industriale;
  - a) 1 punto per ogni punto percentuale di riduzione sull'intensità di aiuto massima ammissibile per la quota parte riferibile ad attività di sviluppo sperimentale.
- 7.4. Ogni proposta di progetto è altresì valutata secondo un criterio di congruità tecnico-economica, con riferimento ai costi, alle attività svolte e ai risultati che il progetto si prefigge di ottenere.
- 7.5. Sono ritenute ammissibili ai contributi del Fondo le proposte di progetto che hanno conseguito il punteggio complessivo di almeno 80 punti su 100 per i criteri di cui al punto 7.2 e, contemporaneamente, la soglia minima per i criteri sub lettere A, B, C, D.
- 7.6. Le graduatorie di merito per ciascun gruppo tematico sono predisposte dal CERSE, con l'assistenza della Segreteria Operativa, sulla base delle valutazioni degli Esperti, tenuto conto di quanto ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.5. In base a tali graduatorie, sono attribuiti i contributi alle proposte più meritevoli entro l'ammontare previsto per ciascun tema di ricerca. Gli importi residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo tema di un Gruppo tematico sono attribuiti in base alla graduatoria di merito del Gruppo tematico. La somma degli importi residui che si rendessero disponibili nell'ambito di ciascun Gruppo tematico sarà attribuita a una o più delle proposte di progetto immediatamente successive in graduatoria a quelle alle quali sono stati già attribuiti i contributi. Nel caso di due o più proposte progettuali che ottengano il medesimo punteggio, verrà data priorità alla proposta che abbia il punteggio più elevato per il criterio sub lettera D; a parità di altre condizioni, si procede in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
- 7.7. Ove ricorrano le condizioni esposte al punto 7.5, le proposte di progetto sono valutate dagli Esperti con riferimento al criterio di cui al punto 7.3. L'ammissibilità della proposta ai contributi del Fondo è condizionata alla formale accettazione del proponente/capofila degli adeguamenti - in termini di attività, di costi esposti e di relativo finanziamento - che gli Esperti ritengono necessari per soddisfare positivamente tale criterio.
- 7.8. Le graduatorie di cui al precedente punto 7.6 sono trasmesse al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione e per l'ammissione dei progetti di ricerca ai contributi del Fondo, nei limiti delle disponibilità esistenti, e per l'eventuale ammissione automatica ai contributi del

Fondo dei progetti inseriti nelle diverse graduatorie, laddove ricorrano le condizioni di cui al punto 8.2.

## **8. Accettazione**

- 8.1. L'accettazione da parte dell'assegnatario (proponente unico o capofila) deve avvenire entro tempi fissati. In caso di mancata accettazione o tardiva risposta i progetti sono esclusi dalle graduatorie e surrogati, nei limiti delle somme liberatesi, da quelli che seguono nell'ordine e che sono ammessi a finanziamento con analoghe modalità.
- 8.2. Eventuali modifiche, sia nell'assetto della compagine dei soggetti partecipanti, sia per altri aspetti relativi alle attività o ai costi del progetto, presentate dall'assegnatario all'atto dell'accettazione sono sottoposte al CERSE che le valuta e le accoglie se esse non alterano la significatività originaria del progetto. In caso contrario, il CERSE propone al Ministero dello Sviluppo Economico la decadenza del progetto e la sua sostituzione con l'eventuale progetto seguente nella originaria graduatoria del gruppo tematico. Criteri analoghi sono seguiti nel caso le modifiche siano proposte in itinere. Sono applicate in questo caso le norme di garanzia e revoche previste al punto 11.

## **9. Modalità di erogazione dei contributi**

- 9.1. Le quote di contributo successive alla prima (30% dei costi complessivi del progetto), con l'esclusione della quota a saldo (minimo 20% dei costi complessivi del progetto), sono erogate con cadenza annuale, in relazione all'effettiva realizzazione del progetto.

## **10. Proprietà intellettuale e diffusione dei risultati**

- 10.1. Come previsto all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 26 gennaio 2000, l'ammontare dei diritti che gli eventuali utilizzatori dei risultati della ricerca devono pagare a favore del Fondo, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei risultati medesimi, deve essere determinato dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'ammontare dei diritti non potrà superare il minore tra i seguenti importi: i) 50% dei benefici economici derivanti dall'utilizzazione dei risultati della ricerca, ii) ammontare del contributo ricevuto a valere sul Fondo.
- 10.2. I proponenti sono tenuti a rendere disponibili gli elementi caratterizzanti il progetto, con particolare riferimento alle attività svolte ed ai risultati ottenuti.

## **11. Norme di garanzia e revoche**

- 11.1. Il bando deve prevedere norme di garanzia economico-finanziaria, norme riguardanti la titolarità della ricerca e criteri per la revoca dei contributi.